

All A) allo Statuto SICAM SRL

REGOLAMENTO

di disciplina del Comitato Unico per il controllo analogo

Art. 1

Istituzione del Comitato: finalità e competenze

1. Ai sensi dello Statuto, è istituito un Comitato, denominato "Comitato Unico per il controllo analogo" (sin d'ora, per brevità, "Comitato"), finalizzato ad attuare, in raccordo e coordinamento con quanto stabilito nello Statuto della Società, nonché nei contratti di affidamento alle suddette controllate dei servizi ed attività di competenza degli Enti Locali soci, il requisito di compatibilità comunitaria e nazionale denominato "controllo analogo".

2. Con l'istituzione del Comitato, gli Enti Locali soci intendono, pertanto, realizzare, in modo congiunto ed integrato, un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative assunte da SICAM SRL e, per essa, sui servizi ed attività affidati dagli stessi Enti Locali alle società eventualmente controllate, onde assicurare che quest'ultima e, per il suo tramite, le predette società, perseguano, nell'esercizio della loro attività, finalità di interesse pubblico e di corretta gestione societaria e garantiscano la tutela degli utenti che utilizzano le prestazioni erogate.

3. Il Comitato esercita le seguenti prerogative di indirizzo su SICAM SRL e sulle società dalla medesima eventualmente controllate:

- si esprime in maniera vincolante sulle linee strategiche ed operative della società mediante l'approvazione dello schema del piano programma, del budget preventivo pluriennale e del budget preventivo annuale-

Il piano programma contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire, elaborati dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Comitato Unico per il controllo analogo.

Il piano programma evidenzia, tra l'altro, in rapporto alle scelte ed agli obiettivi suddetti, relativamente alla Società, nonché ad ogni società da questa controllata:

a) le dimensioni territoriali, i livelli tecnologici economicamente ottimali e le linee di sviluppo di ogni servizio ed attività gestiti;

b) il programma degli investimenti per l'ammodernamento degli impianti e per lo sviluppo dei servizi e le relative modalità di finanziamento dei programmi di investimenti;

c) le previsioni e proposte in ordine alla politica delle tariffe,

d) i dati relativi al personale in organico, indicando, tra l'altro, le variazioni che si prevede si verificheranno nel triennio e i meccanismi adottati ai fini del contenimento della spesa per il personale e per la tutela dei lavoratori.

4. Inoltre, il Comitato esercita le seguenti prerogative di

controllo su SICAM SRL e sulle società dalla medesima eventualmente controllate:

- a) approva preliminarmente lo schema di bilancio annuale, verificando il grado di attuazione degli obiettivi che lo stesso Comitato, una volta l'anno, determina per l'esercizio successivo, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi nell'ottica del perseguimento di una gestione efficiente, efficace ed economica nonché improntata alla qualità del servizio offerto;
- b) esprime il proprio parere vincolante sulle eventuali azioni correttive in caso di scostamento sostanziale sul budget o di squilibrio finanziario della società;
- c) può esercitare il diritto di veto sul compimento di operazioni ritenute non congrue o non compatibili con gli interessi della collettività e del territorio a favore dei quali vengono prestati i servizi oggetto di affidamento;
- d) può disporre in ogni momento e senza alcuna limitazione ispezioni sugli atti societari e nelle sedi ove la società svolge la propria attività;
- e) verifica periodicamente lo stato di attuazione dei contratti di affidamento dei servizi ed attività in affidamento alle società controllate e delle carte di qualità dei servizi erogati direttamente nei confronti degli utenti nei singoli territori, impartendo le eventuali prescrizioni vincolanti necessarie od opportune;
- f) esercita tutti gli altri poteri previsti negli statuti delle società appartenenti al gruppo.

5. I poteri del Comitato sono esercitati in conformità e nel rispetto della legge e della normativa vigente ed applicabile nonché, per quanto di competenza, delle prescrizioni delle competenti Autorità e delle deliberazioni degli organi d'Ambito.

6. Il Comitato individua, tra soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto, una lista di tre o cinque nominativi, a seconda che l'organo amministrativo sia composto da tre o cinque membri, i quali vengono nominati dall'assemblea di ciascuna società facente parte del gruppo come componenti del consiglio di amministrazione. L'espressione della predetta lista dei nominativi avviene secondo le seguenti regole:

- entro 10 giorni dall'avvenuta approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio in cui i membri dell'organo amministrativo decadono, il Presidente del Comitato procede a convocare il Comitato medesimo per una data antecedente a quella prevista per l'assemblea di approvazione del bilancio stesso.
- Iscrive all'ordine del giorno l'argomento relativo all'espressione della lista di n. 3/5 nomi da indicare per l'elezione dell'organo di amministrazione
- Trasmette l'avviso di convocazione del Comitato a tutti

i soci via posta elettronica certificata, con l'espresso invito rivolto a ciascuno di essi a far pervenire con lo stesso mezzo entro cinque giorni liberi precedenti la seduta del Comitato fino ad un massimo di 2 nomi di genere diverso proposti allo scopo suddetto, unitamente alla dichiarazione di ciascun soggetto di accettazione della candidatura

- Ricevute le candidature, i membri del comitato nella seduta così convocata, procedono alla votazione, esprimendo ognuno fino a 2 (per un cda composto da 3 membri), o 4 (per un cda composto da 5 membri) preferenze nei confronti dei soggetti candidati dai Soci.
- Non si può esprimere più di una preferenza per ogni candidato.
- Risultano inseriti nella lista da sottoporre all'assemblea, in base al numero dei componenti del consiglio di amministrazione da individuare, i 3/5 nomi che ottengono il maggior numero di preferenze di cui almeno 1/2 nominativi devono appartenere al genere meno rappresentato;
- Ai fini della compilazione della lista dei candidati alla carica di componenti del consiglio di amministrazione si tiene conto del principio della parità di genere, secondo quanto prescritto dalla legge per i componenti degli organi di società a controllo pubblico e dei contenuti dei CV presentati
- In caso di parità tra più nominativi, si preferisce quello che consente il raggiungimento dell'equilibrio di genere, nei termini, prescritti dalla normativa applicabile. Altrimenti si procede al sorteggio.
- terminate le operazioni fin qui descritte, il Presidente del Comitato invia senza indugio la lista dei 3/5 nominativi all'Assemblea.

Il Comitato verifica che i candidati alla carica di componente dell'organo di amministrazione presentino adeguati requisiti di professionalità e competenza, avendo maturato esperienza tecnica e/o amministrativa e/o professionale, per studi compiuti, esperienze maturate, funzioni svolte, nel settore operativo della società (presso o per conto di soggetti privati o pubbliche amministrazioni) o in società pubbliche o private. Restano fermi i requisiti di onorabilità ed autonomia prevista dalla normativa vigente ed applicabile nonché la disciplina normativa in tema di incompatibilità e/o inconferibilità. Nel caso di amministratore unico, si applica la procedura appena descritta, fatto salvo che il Comitato esprime un nominativo e che ogni membro del Comitato può esprimere una sola preferenza.

7. La medesima procedura di cui sopra, in quanto compatibile, si applica ai fini della nomina dei componenti degli organi di controllo e/o revisione di ciascuna società facente parte del gruppo.

Art. 2

Composizione del Comitato Unico per il controllo analogo

1. Il Comitato assembleare è composto da un componente per ogni Ente Locale socio che di diritto è il Legale Rappresentante dell'Ente locale
2. Il Legale Rappresentante può in alternativa nominare una persona in sua vece in rappresentanza dell'ente locale scelto fra gli Amministratori dell'Ente (Assessori o Consiglieri). La delega deve essere conferita con atto scritto e può essere revocata. Essa può riguardare la partecipazione a una o più sedute del Comitato. Non può essere conferita delega a rappresentante di altro Comune.
3. In caso di dimissioni o altro impedimento del componente il Legale Rappresentante dell'Ente Locale provvederà senza indugio alla sostituzione del componente L'Assemblea della Società ratifica ogni anno, nell'ambito dell'Assemblea ordinaria di approvazione del bilancio, la composizione del Comitato.
4. Non possono, in alcun caso, essere nominati componenti del Comitato l'Amministratore Unico, i membri del Consiglio d'Amministrazione, del Collegio Sindacale, dell'Organo di revisione, il Sindaco Unico, se nominati, il Direttore generale, i Direttori, i Funzionari, gli Istitutori, i Procuratori speciali, nonché i dipendenti e i consulenti della Società o delle società da essa controllate.
5. Nel caso in cui il Comitato sia chiamato ad esprimersi su questioni inerenti le società controllate, il cui capitale sociale sia posseduto anche da Enti Locali non soci di SISAM spa, i legali rappresentanti di detti enti vengono, limitatamente a tali questioni, ad integrare il numero di componenti il Comitato.
6. I membri del Comitato sono rieleggibili e decadono automaticamente nel momento in cui cessano di rivestire la carica di Amministratore di un Ente socio e di conseguenza cessa di diritto l'eventuale delega.

Art. 3

Presidenza del Comitato

1. Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, a maggioranza assoluta dei presenti avente il compito di convocare le riunioni del Comitato medesimo, di dirigerne i lavori e di curare i rapporti con gli organi della Società.
2. Il Comitato deve nominare tra i suoi componenti un Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di temporaneo impedimento o assenza o decadenza.
3. Il Presidente del Comitato è invitato a partecipare, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'organo amministrativo di ciascuna società facente parte del gruppo secondo le modalità di convocazione previste per i componenti dell'organo stesso. Il Presidente in caso di impedimento può delegare alla partecipazione il Vice Presidente

Art. 4

Gratuità della funzione di componente del Comitato

1. La carica di componente del Comitato Unico per il controllo analogo è gratuita, salvo il rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato, il cui onere è posto a carico della Società, previa presentazione, da parte dell'avente diritto al rimborso, della relativa documentazione giustificativa.

Art. 5

Riunioni del Comitato

1. Il Comitato è convocato dal Presidente, anche su richiesta di almeno uno dei suoi componenti, purché nella richiesta siano indicati gli argomenti da trattare. Alla convocazione del Comitato si provvede mediante avviso indicante oltre alla data di convocazione, il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi a mezzo pec almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta. Nel caso in cui debbano trattarsi con urgenza questioni indifferibili è ammessa la convocazione con preavviso anche di sole 48 ore rispetto alla data fissata per la seduta. Almeno 48 ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria a disposizione dei rappresentanti.

2. Le riunioni del Comitato sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti.

3. Per ogni riunione validamente costituita dovrà essere redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario riportante i pareri resi sulle materie di competenza del Comitato, verrà trasmesso a tutti gli Enti soci e per conoscenza alla società prima della seduta successiva nella quale viene letto ed approvato.

4. Le funzioni di segretario verbalizzante sono attribuite ad un soggetto individuato dal Presidente.

5. Il sistema di votazione è improntato ai criteri di collegialità di cui al controllo analogo congiunto:

- Ogni componente ha diritto ad un voto, indipendentemente da ogni altra circostanza (non vi sono a riguardo distinzioni in reazione della quota posseduta all'interno della società).
- Il Comitato si esprime a maggioranza assoluta dei presenti relativamente a ciascun argomento in discussione

6. Il voto dei componenti che dichiarano di astenersi si intende, agli effetti del precedente comma, come voto contrario.

7. In caso di parità di voti prevale il voto di chi esercita le funzioni di presidente.

8. In nessun caso è ammesso il voto segreto.

9. Se ritenuto necessario e richiesto dal Presidente, la Società è tenuta ad accordare la presenza alle riunioni del Comitato di personale in possesso di una professionalità adeguata agli argomenti da trattare.

10. Per l'esercizio dei propri compiti il Comitato si avvale

della struttura organizzativa della Società.

Art. 6

Funzionamento del Comitato

1. Ai fini dell'esercizio dei poteri di controllo attribuiti al Comitato, le Società sono tenute, ad inviare al Presidente dello stesso ogni documento ed informazione utile.
2. Con riferimento al precedente comma, l'esercizio dei poteri di controllo attribuiti al Comitato deve avvenire tempestivamente, in modo da garantire la corretta e puntuale operatività delle società controllate. In caso di perdurante inerzia nell'esercizio dei poteri di controllo anche a seguito di sollecito da parte dell'organo societario destinatario dei poteri stessi, quest'ultimo, ove necessario nell'interesse della società di appartenenza, procede comunque, informando immediatamente il Presidente del Comitato anche a mezzo pec.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento di disciplina, il funzionamento del Comitato è disciplinato con apposita determinazione organizzativa del Comitato stesso.
4. In mancanza di tale disciplina, si applicano i principi generali in materia di funzionamento degli organi collegiali.

Art. 7

Esito dei controlli del Comitato

1. Il Presidente del Comitato comunica, con periodicità quadrimestrale, al Comitato le verifiche e i controlli eseguiti sulla Società e sul gruppo societario e l'esito degli stessi.
2. Nel caso in cui si accerti che, nell'esercizio della propria attività, la Società non persegua adeguatamente le finalità di cui al precedente art. 1, ovvero le società controllate abbiano disatteso in modo grave e reiterato, in tutto o in parte, i contratti di affidamento, nonché le carte di qualità dei servizi, o abbia adottato atti incompatibili con l'espressione dei poteri di controllo attribuiti al Comitato, quest'ultimo propone agli Enti Locali soci le iniziative e le misure da adottare nei confronti delle società interessate per porre tempestivo rimedio agli inadempimenti riscontrati.

Art. 8

Mancato adeguamento alle determinazioni del Comitato

1. Nel caso in cui il Comitato accerti, con propria deliberazione che gli organi amministrativi della Società e delle società controllate non si siano conformati ai provvedimenti adottati dagli Enti Locali soci in seguito ai controlli compiuti ai sensi del precedente art.7, il Comitato comunica e propone ai soci stessi gli ulteriori provvedimenti da adottare nei confronti delle società interessate, ivi comprese, occorrendo, la revoca degli amministratori e la promozione nei loro riguardi dell'azione di responsabilità.

Art. 9

Contestazione dell'inadempimento delle disposizioni dei contratti di servizio da parte di un ente locale socio

1. Qualora un Ente Locale socio, verificato in qualunque modo

che una società controllata abbia ripetutamente violato le disposizioni contenute nei contratti di servizio o nelle convenzioni o in qualunque altro documento disciplinante le modalità di erogazione dei servizi, richieda, la convocazione del Comitato, quest'ultimo è tenuto, successivamente alla prima riunione utile, ad espletare un'apposita istruttoria.

2. Se, una volta espletata l'istruttoria, ritiene fondate le ragioni dell'Ente Locale, il Comitato procede, mediante atto formale, a contestare alla società controllata l'inadempimento riscontrato. La società controllata è tenuta a presentare le proprie giustificazioni entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione.

3. Nel caso in cui ritenga di non condividere le giustificazioni addotte, il Comitato invita la società controllata ad attenersi alle disposizioni del contratto di servizio e comunica la relativa decisione all'Ente Locale socio e alla società medesima.

4. Ove persistano reiterate e gravi violazioni delle disposizioni recate dai contratti di servizio relative alle modalità di erogazione dei servizi, il socio può esercitare il diritto di recesso nei termini previsti in sede statutaria.

Art. 10

Ingresso di nuovi soci

1. L'ingresso di nuovi Enti Locali nel capitale della Società, così come nel capitale delle società controllate, determina l'automatica applicazione ai medesimi delle disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 11

Disposizioni finali

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono approvate e modificate dall'Assemblea con i quorum costitutivi e deliberativi previsti per l'Assemblea Straordinaria.

F.to Stefano Spallanzani

F.to Rachele Campanini (l.s.)